

Attualità

Valutazione di progetti edilizi cimiteriali e sicurezza sul lavoro: studio di un caso

di Andrea Poggiali (*) e Urbano Leoni (**)

Premessa

Tra le attività svolte dai servizi di Igiene Pubblica, una delle meno conosciute è sicuramente la valutazione dei progetti di edifici funebri, obbligo stabilito dall'art. 94 del D.P.R. n. 285/90⁽¹⁾.

Non è argomento trattato in letteratura, non è materia di discussione in convegni, e fatica perfino a trovare posto come voce autonoma nelle statistiche ASL (generalmente, i dati confluiscono in quelli relativi a tutti i vari pareri edilizi).

Un profilo così basso dipende probabilmente dalla semplicità dei requisiti da controllare: i criteri di progettazione degli edifici funebri, indicati nell'art. 76 D.P.R. n. 285/90⁽²⁾, sono tali da essere agevolmente rispettati, ed il ruolo di controllo attribuito ai servizi di Igiene Pubblica ne è ovviamente facilitato.

Se abbiamo scelto di parlare di questa attività è perché, malgrado la sua apparente assenza di compli-

cazioni, essa consente di evidenziare una lacuna nel Regolamento di Polizia Mortuaria.

Per spiegarci meglio, partiamo da un'incongruenza facilmente osservabile.

Nei documenti sul rischio lavorativo in ambito cimiteriale prodotti ai sensi del D.Lgs. n. 626/94⁽³⁾ viene messa in primo piano la necessità di ristrutturare le tipologie edilizie più infelici dal punto di vista ergonomico.

Il paradosso è che alcune di queste tipologie vengono ancora regolarmente autorizzate come progetti di nuova costruzione.

Non potrebbe essere diversamente, dato che i requisiti a cui deve essere conforme un progetto non sono mai stati aggiornati in base alla normativa sulla sicurezza lavorativa.

Il titolo che abbiamo scelto per caratterizzare il nostro articolo è quindi in parte provocatorio, perché stabilisce un collegamento fra valutazione dei progetti di tombe e miglioramento della sicurezza lavorativa che in realtà deve essere ancora raggiunto.

La strada che suggeriamo è l'emanazione di un provvedimento valido su tutto il territorio nazionale, che vincoli i progettisti di tombe a seguire i moderni criteri per la prevenzione del rischio da movimentazione di carichi⁽⁴⁾.

Quanto alla natura del provvedimento, l'ideale sarebbe una modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria, ma i tempi di attesa preventivamente scongiurano questa strada. Più praticabile si configura il ricorso ad una fonte normativa gerarchicamente in-

⁽¹⁾ Il DPR 10/9/1990, n. 285, "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria", è pubblicato nel Suppl. Ord. N. 63 alla G.U. n. 239 del 12/10/1990.

L'art. 94 recita:

"1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso al feretro ". Dalla data di pubblicazione del DPR n. 285/90, l'attribuzione di competenze stabilita dall'art. 94 si è modificata conformemente all'evoluzione del panorama legislativo italiano. A seguito della riforma del Servizio Sanitario Nazionale, la figura del coordinatore sanitario non esiste più, e le relative funzioni vengono perciò svolte dal Servizio di Igiene Pubblica.

Per quanto riguarda le funzioni del sindaco, esse sono attualmente delegabili, grazie alla normativa sulla semplificazione amministrativa: i percorsi autorizzativi dipendono pertanto dalle soluzioni adottate nei rispettivi ambiti locali.

⁽²⁾ I criteri riportati nell'art. 76 mirano principalmente a proteggere dal rischio di sversamenti esterni per scarsa tenuta dei feretri, con accorgimenti quali inclinazione verso l'interno del pavimento dei loculi, modalità di chiusura ecc..

Le uniche disposizioni che hanno riflessi positivi sulla sicurezza lavorativa sono ai commi 3 e 5, che di seguito riportiamo:

"3. Ogni loculo deve avere uno spazio libero esterno per il diretto accesso al feretro".

"5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadro".

Nulla quindi sulle dimensioni minime dello spazio libero esterno, nulla sulle dimensioni dell'apertura e sulla sua posizione. Non sono previste neanche misure minime per i loculi, ma almeno questa carenza è stata corretta dalla C. M. n. 24/93, al punto 13.2.

⁽³⁾ Nei documenti di valutazione del rischio cimiteriale elaborati ai sensi del D.Lgs. n. 626/94, gli interventi strutturali consigliati sulle tombe mirano generalmente a rettilineizzare il più possibile la movimentazione del feretro (da qui l'importanza che riveste il posizionamento dell'apertura) ed a consentire l'utilizzo di mezzi meccanici quali montafretri e paranchi (da qui l'importanza attribuita al dimensionamento degli spazi liberi ed alla riduzione dei dislivelli).

⁽⁴⁾ L'art. 47 del D.Lgs. n. 626 del 19/9/1994 definisce la movimentazione manuale dei carichi come "le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari". Nell'allegato VI, il rischio di lesioni del rachide dorso lombare viene collegato ad una serie di fattori, tra cui le caratteristiche del carico (peso, ingombro) e dell'ambiente di lavoro (insufficienza dello spazio, specie verticale, presenza di dislivelli nel piano di lavoro).

feriore, quale il decreto ministeriale o la circolare ministeriale ⁽⁵⁾.

I servizi di Igiene Pubblica potrebbero fornire un contributo, sia pur minimo, alla predisposizione di un simile strumento operativo: l'attività svolta ai sensi dell'art. 94 DPR n. 285/90 consente se non altro di raccogliere una casistica delle soluzioni architettoniche sconsigliabili.

A titolo di esempio, presentiamo ora una combinazione tipica, che riassume le problematiche da noi sollevate: si tratta di un progetto ergonomicamente inadeguato anche se conforme ai requisiti dell'art. 76 DPR n. 285/90, con un progettista impossibilitato ad abbandonare i temi architettonici causa di tale inadeguatezza.

Siamo certi che esempi analoghi sono rintracciabili nel patrimonio di esperienze della maggior parte delle ASL.

Progetto di edicola funeraria

Nel Comune di viene presentato un progetto di tomba a dieci loculi, su cinque piani complessivi (tutti sopra il piano di campagna), con vestibolo: comunemente, edifici di questo tipo vengono denominati "edicole", termine che utilizzeremo nel prosieguo dell'articolo.

L'edicola in questione presenta una particolarità: il pavimento è a quota + 0,74. Pertanto, quattro piani di loculi (per complessivi otto posti) sono situati sopra questa quota, mentre il primo piano (per complessivi due loculi) è situato sotto il pavimento.

L'unica via di accesso ai due loculi del piano sottostante al pavimento è dal vialetto, attraverso una botola verticale posizionata centralmente che si apre su di un vestibolo inferiore.

In figura 1 riportiamo lo schema del progetto, nelle sue linee essenziali. In sezione laterale sono chiare le proporzioni del vestibolo inferiore attraverso cui devono transitare i feretri della prima fila di loculi.


Il motivo di scelte così poco funzionali è facilmente spiegato: l'edificio fa parte di un progetto unitario

relativo ad un'intera "stecca" di edicole funerarie con un certo valore storico/architettonico (almeno stando al giudizio dell'amministrazione comunale interessata).

In altre parole, il progettista è vincolato al rispetto delle soluzioni stilistiche osservabili nelle edicole adiacenti; edificate però in un periodo molto antecedente al D.Lgs n. 626/94, quando ancora la prevenzione delle lesioni del rachide non era un impegno prioritario.

Il pavimento sopraelevato è un interessante artificio per fare risaltare gli arredi funebri custoditi nei ve-

Figura 1: Sezione laterale e vista frontale dell'edicola.



stiboli delle edicole, ma è difficilmente compatibile con l'utilizzo di un montafereetri per l'accesso ai loculi delle file più alte (l'apparecchiatura dovrebbe essere sollevata manualmente fino a quota + 0,74): l'accesso ai loculi è perciò condizionato all'esclusiva mobilitazione manuale dei feretri, con appoggio su ponteggi mobili.

Per l'accesso ai due loculi sottostanti al pavimento, il problema è ancora più delicato. Come già detto, a tale livello il transito delle casse deve obbligatoriamente avvenire attraverso la botola verticale che si affaccia sul vialetto, e che si apre su un vestibolo inferiore così angusto da non consentire neanche la posizione inginocchiata. C'è un ulteriore impaccio per i necrofori: la botola di accesso non è in linea con i loculi (è in posizione centrale), e ciò comporta la necessità di imprimere movimenti di scorrimento laterale alle casse. È intuibile la faticosità di tale operazione quando l'unica postura praticabile è quella semisdraiata.

La scarsità di spazio nel vestibolo inferiore ostacola anche i lavori di muratura e smuratura dei loculi.

Le manovre con martello e scalpello, la rimozione delle macerie, la successiva chiusura con calce e mattoni, non sono operazioni da svolgere in quello che, più che un vestibolo, è un cunicolo.

Nonostante tutte le criticità finora elencate, il progetto risulta a norma con quanto disposto dal DPR n. 285/90: sotto il profilo puramente formale non si

⁽⁵⁾A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche, alcuni ministeri hanno ritenuto opportuno emanare direttive applicative riservate proprio alle particolari esigenze delle strutture edilizie.

Ad esempio, il Ministero di grazia e Giustizia, con Decreto 29 agosto 1997, n. 338 (in G.U. n. 234 del 7/10/1997), affronta, sia pure in termini generali, il delicato rapporto fra le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e le specifiche esigenze di edifici e strutture giudiziarie e penitenziarie.

Analoga iniziativa è stata adottata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con Decreto 6 febbraio 2001, n. 110 (in G.U. n. 85 del 11/4/2001).

Non vogliamo sostenere che le determinazioni adottate dai due ministeri siano trasferibili anche nell'ambito dell'edilizia funeraria: abbiamo menzionato questi decreti solo perché testimoniano dell'interesse alla applicazione del D.Lgs. n. 626/94.

possono sollevare obiezioni, poiché per ogni loculo è assicurata la diretta accessibilità.


Non sarebbe perciò giustificata l'imposizione da parte dell'ASL di modifiche drastiche come l'abbassamento del pavimento a filo di terreno. Non è purtroppo ipotizzabile che il progettista presenti spontaneamente questa variante, visti gli obblighi di uniformità con le edicole adiacenti, che escludono anche un adeguamento di minore portata quale il raddoppio della botola verticale.

In occasione del parere di competenza del Servizio di Igiene Pubblica, si concorda una soluzione alternativa: la realizzazione di una apertura sul pavimento dell'edicola.

L'intervento elimina il disagio costituito dalla insufficiente altezza del vestibolo inferiore, ed ha il pregio di non alterare minimamente la facciata dell'edicola.

In figura 2 viene illustrato il dettaglio oggetto di modifica ⁽⁶⁾.

Figura 2: Schema delle botole asportabili, poste sul pavimento a quota 0,74 ml., viste dall'alto ed in sezione frontale



Nella relazione tecnica integrativa, l'intervento viene presentato come ".....botola composta da n. 2 lastre estraibili in granito tipo Balmoral fissate su un telaio in ottone e con travetto centrale asportabile, da realizzarsi nella pavimentazione allo scopo di rendere più agevole la collocazione dei feretri nei loculi sottostanti la quota di pavimentazione...."

È bene precisare che questa apertura supplementare non sostituisce la botola verticale come via di accesso per i feretri: non sarebbe infatti possibile calare una cassa attraverso il pavimento dell'edicola, perché occorrerebbe darle un'inclinazione tale da causarne l'impuntamento.

La botola sul pavimento consente piuttosto ai necrofori di calarsi in quello che abbiamo definito "vestibolo inferiore", e di mantenere una postura congrua sia nella movimentazione dei feretri che nelle operazioni di muratura/smuratura dei loculi.

Conclusioni

Per molto tempo è stata trascurata la dimensione "lavorativa" degli edifici funebri.

Le conseguenze di questo ritardo hanno un costo, rappresentato non solo dalla maggiore usura fisica per i necrofori.

La difficoltà di meccanizzazione delle operazioni cimiteriali dovuta agli ostacoli architettonici si paga pure in termini di disservizio, con oneri a carico delle amministrazioni comunali (costrette ad impiegare organici più numerosi) ed allungamento dei tempi di attesa per le operazioni di estumulazione.

Dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/94 è stata affrontata prioritariamente l'esigenza di ridurre il

rischio lavorativo negli edifici funebri già esistenti: è invece rimasto in secondo piano il problema delle regole che disciplinano le nuove costruzioni.

In attesa di una riformulazione di queste regole, i servizi di Igiene Pubblica, non potendo dare imposizioni su una materia che è estranea alla loro competenza istituzionale, possono comunque cercare di sensibilizzare i progettisti perché si orientino su

soluzioni in grado di conciliare funzionalità ed estetica.

Ricordiamo però che i progettisti devono rendere conto ad una committenza comprensibilmente più attenta alle ragioni dell'estetica.

La riduzione dei rischi già in sede di progetto resta perciò un obiettivo da raggiungere tramite modifiche normative: prima si farà, meglio sarà.

(*) *Dirigente medico 1° livello, Area di Igiene e Sanità Pubblica A.USL di Ravenna*

(**) *Geometra, Area di Igiene e Sanità Pubblica A.USL di Ravenna*

⁽⁶⁾ Si precisa che in figura 2, per problemi grafici, lo spessore delle botole e del travetto risultano sproporzionalmente grandi: ce ne scusiamo.